

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 1 – Comune Capofila Polistena

(Comuni di: Anoia - Candidoni - Cinquefrondi - Feroletto dalla Chiesa – Galatro - Giffone - Laureana di Borrello - Maropati - Melicucco – Polistena -San Giorgio Morgeto - San Pietro di Caridà - Serrata)

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 27.04.2016

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Polistena n° 15 del 29.04.2016

Sommario

Premessa	3
Riferimenti normativi	3
TITOLO I – OFFERTA DEGLI INTERVENTI.....	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 – Finalità.....	5
Art. 3 – Tipologia degli interventi	5
Art. 4 – Ambito territoriale dell’accreditamento.....	6
Art. 5 – Albo dei soggetti accreditati	6
Art. 6 – Libertà di scelta dell’assistito	7
Art. 7 – Soggetti richiedenti l’accreditamento.....	7
Art. 8 – Requisiti minimi per l’accreditamento.....	8
Art. 9 – Sottoscrizione del Patto di Accreditamento.....	10
Art. 10 – Valutazione delle domande	10
Art. 11 – Decadenza.....	10
Art. 12 – Requisiti di mantenimento.....	11
TITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 13 – Norme transitorie	11
Art. 14 – Modifiche al Regolamento	12
Art. 15 – Norma transitoria	12
Art. 16 – Norma finale	12

Premessa

Il Distretto Socio-Sanitario n.1 di Polistena (nel seguito indicato come: “Distretto”), in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di solidarietà, del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione, disciplina i rapporti tra i Comuni appartenenti al Distretto ed i soggetti del terzo settore ai fini dell’affidamento di interventi e servizi sociali ed ai fini della valorizzazione del loro ruolo nell’ambito della programmazione e della progettazione del sistema integrato di assistenza.

Il presente regolamento per l’accreditamento, in applicazione della normativa che regola il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e degli obiettivi, ivi indicati, destinati al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, intende regolare l’accesso alle risorse destinate ai non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni ad esso afferenti attraverso un sistema di accreditamento distrettuale che consenta agli utenti, con particolare riferimento ai soggetti non autosufficienti per i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Assistenza Domiciliare Semplice (SAD), e Servizi alla persona e/o loro familiari, di scegliere il soggetto erogatore dell’intervento attraverso buoni servizio/voucher, così come regolamentati dal regolamento distrettuale per l’assegnazione di voucher finalizzati all’acquisto di prestazioni a carattere domiciliare per soggetti in condizione di fragilità sociale (approvato con verbale della Conferenza dei Sindaci del 27.04.2016 e con deliberazione di C.C. del Comune capofila n° 16 del 29.04.2016).

A tal fine, l’erogazione di buoni servizio/voucher in favore di cittadini residenti nel Distretto, attraverso i soggetti che abbiano conseguito l’accreditamento, è strumento per realizzare la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari quali destinatari finali.

Il presente regolamento è propedeutico alla predisposizione del progetto d’intervento a favore di cittadini non autosufficienti del Distretto da presentare alla Regione Calabria perché costituisce un supporto per i singoli Comuni per la definizione di linee programmatiche necessarie alla realizzazione di un sistema calibrato sugli interventi domiciliari atti a ridurre considerevolmente il numero dei ricoveri, attraverso la definizione dei criteri di accesso e dei requisiti strutturali e organizzativi, permette alle famiglie di rendere possibile la domanda e alle strutture che insistono nel Distretto di potere esprimere la loro offerta.

Il buono servizio o voucher sociale è uno strumento previsto dall’art. 17 della legge quadro 328/2000 attraverso il quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni professionali di natura socio-assistenziale erogate da gestori privati ed allo scopo accreditati con il Distretto.

Il presente Regolamento, nell’ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, mira a definire le linee fondamentali dell’accreditamento e della erogazione di buoni servizio/voucher come modulo gestionale dei Servizi alla persona.

Riferimenti normativi

- Legge Quadro n. 328/2000 e s.m.i.;

- Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 (QSN) che individua tra gli obiettivi di servizio, destinati ad un miglioramento della qualità di vita dei cittadini, quello della “Presenza in carico dei soggetti non autosufficienti per il servizio di assistenza domiciliare integrata” (ADI);
- Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 505/2015;
- Accordo di Programma dell’11.11.2013 tra i Comuni del Distretto socio-sanitario n° 1 (Ente Capofila: Comune di Polistena) per la gestione integrata dei servizi sociali ai sensi della legge n. 328/2000 e della l.r. n. 23/2003, e s.m.i., approvato con verbale della Conferenza dei Sindaci verbale n. 10 del 10.11.2013 e con deliberazione della G.C. del Comune Capofila, n. 225 del 10.12.2013;
- Accordo di Programma del 5.12.2013 per la programmazione e realizzazione di cure domiciliari integrate (CDI) tra l’Asp di Reggio Calabria e il Distretto socio-sanitario n. 1 con capo fila Polistena approvato con verbale della Conferenza dei Sindaci n. 12 del 4.12.2013 e con deliberazione del Comune capo fila, di G.C. n. 225 del 10.12.13;
- Delibera A.N.A.C. n. 32 del 20.01.2016 recante “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.

TITOLO I – OFFERTA DEGLI INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, i criteri e le modalità generali per la gestione degli interventi di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti.
2. Al fine di realizzare un sistema integrato, i Comuni del Distretto si propongono di garantire con il sistema dei buoni servizio/voucher l'accesso a servizi erogati da soggetti accreditati in possesso dei requisiti, concorrendo a dare risposte flessibili e differenziate per fasce d'età alle esigenze dei soggetti non autosufficienti e delle loro famiglie.

Art. 2 – Finalità

1. Con l'accreditamento dei soggetti del terzo settore, i Comuni del Distretto intendono favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard manageriali, tecnici e relazionali.
2. L'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente agli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di servizi alla persona, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e interventi, il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
3. I Comuni del Distretto, mediante l'introduzione del buono servizio/voucher, intendono confermare il loro ruolo nell'esercizio della funzione di governance del welfare locale ed intendono rafforzarlo attraverso la loro capacità di elaborazione, controllo e vigilanza attiva. In particolare si propongono i seguenti obiettivi:
 - ammodernare il sistema di gestione dei servizi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove unità d'offerta;
 - garantire un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della par condicio;
 - centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore;
 - valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, attraverso la concertazione con tutti gli organismi di utilità sociale, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 3 – Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di assistenza domiciliare (ADI, SAD, Servizi alla persona), hanno la finalità di consentire la permanenza dei soggetti non autosufficienti nel loro ambiente di vita, evitando il ricorso al ricovero in strutture residenziali e promuovendo lo sviluppo delle capacità residue dei destinatari favorendone, ove possibile, un miglioramento delle loro condizioni di benessere e di relazione.

2. Le prestazioni si espletano attraverso l'intervento assistenziale reso al domicilio sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale o Piano personalizzato delle prestazioni, redatto dall'Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) dell'ASP di concerto col Servizio Sociale Professionale dei Comuni di residenza e dei soggetti richiedenti e del capo fila, d'intesa con la persona e/o la famiglia e altri servizi del territorio, coinvolti nella presa in carico dell'utente.
3. Gli interventi domiciliari si caratterizzano per la forte valenza integrativa delle prestazioni in relazione alla natura e alla complessità dei bisogni a cui si rivolgono.
4. Le prestazioni si connotano per l'unitarietà di intervento basato sul concorso progettuale di apporti professionali, sanitari, e di protezione sociale, organicamente inseriti nel progetto assistenziale personalizzato.

Art. 4 – Ambito territoriale dell'accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento, si individua come ambito territoriale di riferimento il Distretto socio-sanitario n. 1, di cui fanno parte il Comune capo fila di Polistena e i Comuni di Anoaia - Candidoni - Cinquefrondi - Feroletto dalla Chiesa – Galatro - Giffone - Laureana di Borrello - Maropati - Melicucco – Polistena -San Giorgio Morgeto - San Pietro di Caridà - Serrata, nonché l'Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria – Distretto Sanitario Tirrenica, con sede in Palmi.
2. Ciascun Comune del Distretto ha caratteristiche sue proprie, riguardo al numero potenziale di fruitori del servizio sulla base delle risorse ripartite dai fondi sociali di volta in volta erogati.
3. Dalla data di acquisizione del diritto, a seguito di apposita graduatoria pubblica, l'utenza deve essere provvista di Piano Personalizzato di Assistenza Domiciliare redatto dall'UVM di concerto con il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza e fornita di buono servizio/voucher per acquisire le prestazioni presso il soggetto fornitore scelto accreditato con i Comuni del Distretto.

Art. 5 – Albo dei soggetti accreditati

1. Si prevede la costituzione di un unico Albo Distrettuale, articolato in più Sezioni, distinte per Aree di Intervento e per Servizio.
2. Il Comune capo fila predispose apposito avviso pubblico rivolto ai soggetti, aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Distretto, che intendono accreditarsi, richiedendo l'inserimento nell'Albo entro il 30 Novembre di ogni anno.
3. L'avviso per l'accreditamento verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on line di ciascun Comune del Distretto, ai sensi di quanto contenuto nel presente Regolamento; ciascun Comune, nell'ambito del suo territorio, fornirà adeguato supporto informativo agli interessati; le istanze dovranno comunque essere inviate esclusivamente al Comune capo fila, il quale, attraverso apposita istruttoria, formerà l'Albo Distrettuale.
4. L'Ufficio di Piano del Distretto approverà, attraverso determina dirigenziale del Responsabile del capo fila, l'Albo Distrettuale delle ditte accreditate per l'erogazione dei servizi domiciliari nei Comuni, che verrà trasmesso a ciascun Comune del Distretto.

Art. 6 – Libertà di scelta dell'assistito

1. Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di “centralità”, l'utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, sulla base del “Piano Personalizzato di Assistenza” maggiormente rispondente ai propri bisogni.
2. Se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni ricevute, l'utente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il fornitore scelto comunicando per iscritto di volere interrompere il rapporto e la volontà di scelta di altro fornitore.

Art. 7 – Soggetti richiedenti l'accreditamento

1. Possono essere accreditati:
 - a. le organizzazioni di volontariato;
 - b. le O.N.L.U.S.;
 - c. le Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale;
 - d. le Società Cooperative Sociali e Organismi della Cooperazione;
 - e. le Fondazioni;
 - f. gli Enti di Patronato;
 - g. gli altri soggetti giuridici ed altri organismi non aventi finalità lucrative ed operanti nei settori di intervento previsti dalla legge n. 23/2003.

Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art 8 del presente Regolamento.

2. Ogni soggetto che richiede l'accreditamento col Distretto deve possedere determinati requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che si traducono nella completa affidabilità a poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e nell'adeguata capacità organizzativa, progettuale ed esperienziale, essenziale e a fondamento di una offerta qualificata a tutela dei soggetti non autosufficienti e delle loro famiglie.
3. Ciascun soggetto che intende accreditarsi deve presentare domanda presso la sede del Distretto c/o Comune di Polistena – Via G. Lombardi - 89024 Polistena (RC).
4. I soggetti richiedenti l'accreditamento dovranno attestare il possesso dei loro requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del rappresentante legale o da chi formalmente delegato.
5. Ogni soggetto che chiede l'accreditamento può ottenerlo esclusivamente a titolo individuale o, in alternativa, quale raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi delle vigenti leggi in materia, o come consorzio di cooperative sociali. Ai fini dell'accreditamento i R.T.I. e i consorzi sono considerati come soggetti individuali.

6. In caso di R.T.I. e di consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/91 tutti gli organismi facenti parte del raggruppamento devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., nonché disporre di una sede operativa/struttura designata dal raggruppamento, ubicata presso uno dei Comuni del Distretto. I consorzi di cooperative possono accreditarsi a condizione che indichino una cooperativa sociale di tipo A come consorziata che svolgerà il servizio.
7. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., è fatto divieto alle imprese consorziate e/o raggruppate per le quali il consorzio o il raggruppamento concorre, di partecipare all'accreditamento per lo stesso servizio singolarmente.
8. Prima della sottoscrizione del Patto di Accreditamento da parte dei raggruppamenti dovrà essere prodotto formale atto di costituzione del R.T.I..

Art. 8 – Requisiti minimi per l'accreditamento

1. I soggetti che vogliono accreditarsi col Distretto per l'erogazione degli interventi domiciliari a favore dei soggetti in condizioni di non autosufficienza devono possedere i seguenti requisiti minimi:

I. Requisiti di ordine generale

- a. Requisiti indispensabili di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.;
- b. Iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. con oggetto di attività rispondente al servizio di assistenza domiciliare da cui risulti, oltre all'iscrizione all'ufficio medesimo: la denominazione del soggetto, l'indicazione del titolare e /o del legale rappresentante, che il soggetto concorrente si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, l'inesistenza di cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65, e s.m.i.;
- c. Applicazione integrale dei C.C.N.L. di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
- d. Rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (DURC);
- e. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- f. Ove richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge n. 68/1999.

II. Requisiti di idoneità professionale

- a. Iscrizione negli Albi di riferimento per la tipologia di servizio: ASSISTENZA DOMICILIARE;
- b. *Mission* desumibile dallo statuto congruente con la tipologia di servizio domiciliare;
- c. Possesso della Carta dei Servizi o, in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante a realizzarla nel termine di un mese dall'accreditamento, pena la decadenza dell'accreditamento

stesso, con l'indicazione della tipologia delle prestazioni da erogare, modalità di collaborazione con la committenza per elaborazione e attivazione dei progetti e/o prestazioni, modalità di erogazione del servizio e le condizioni per facilitare la valutazione del servizio da parte di utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti. E' fatto obbligo ai soggetti che vogliono accreditarsi di informare con mezzi idonei l'utenza sul proprio catalogo d'offerta o tipologia di prestazioni erogate, sulle finalità o mission, sui criteri di accesso alle prestazioni, sul funzionamento ed organizzazione dei servizi, sull'analisi dei processi di lavoro, sugli indicatori di qualità, sulle modalità di valutazione della qualità percepita, sulle procedure per la tutela degli utenti.

III. Requisiti strutturali e organizzativi

- a. Sede legale e/o sede operativa nel Distretto, dotata di telefono, fax e collegamento di posta elettronica, nonché adeguata e funzionale, tale da consentire una congrua organizzazione dei servizi. La sede legale o in sostituzione operativa è da intendersi come locale idoneo secondo le normative vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e alla normativa di settore, normativa incendi, normativa infortunistica. Tale sede deve essere dotata di almeno uno spazio segreteria e uno spazio dedicato e adeguatamente riservato per l'accoglienza e l'ascolto dell'utente e/o suoi familiari. Inoltre, deve garantire in loco la presenza di figure professionali preposte al presidio e al coordinamento delle attività, nonché ai compiti di segretariato sociale.
- b. Almeno sei mesi di esperienza nel settore (servizi di assistenza alla persona per non autosufficienti) per conto di enti pubblici e/o privati, maturato nell'ultimo triennio, antecedente alla data di scadenza dell'avviso di accreditamento. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento;
- c. Solidità economica e finanziaria desumibile dal bilancio, con un fatturato minimo, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di accreditamento, pari ad Euro 20.000,00;
- d. Obbligo del soggetto accreditato di garantire, fin dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento, le figure professionali secondo gli standard, competenti e con specifico titolo professionale e il loro adeguato inquadramento contrattuale;
- e. Obbligo del soggetto accreditato di garantire fin dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento la presenza di una figura professionale con compiti di segretariato sociale e di coordinamento organizzativo;
- f. Obbligo del soggetto accreditato di garantire programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o associati per un minimo di 15 ore all'anno di formazione e/o supervisione del personale impiegato;
- g. Obbligo del soggetto accreditato di garantire copertura assicurativa RC per gli utenti e per tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi di responsabilità civile e per infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);

h. Progetto socio-assistenziale redatto dal soggetto partecipante contenente i criteri organizzativi comprensivi di modalità adottate per il turn-over, le modalità di erogazione del servizio, i tempi dell'intervento, i criteri di monitoraggio e valutazione delle attività da parte degli utenti (customer satisfaction), ed eventuali servizi migliorativi oltre a quelli previsti nell'avviso pubblico. Sulla scorta della delibera ANAC n. 32/2016, nel progetto dovrà essere contemplata la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi.

Art. 9 – Sottoscrizione del Patto di Accreditamento

1. Il Patto di Accreditamento è conseguente alla verifica della presenza dei requisiti minimi di cui sopra.
2. La sua sottoscrizione avviene a cura del Responsabile del Comune capo fila.
3. Dopo la sottoscrizione del Patto e prima dell'avvio del servizio, il soggetto accreditato dovrà dotarsi del personale, delle attrezzature e di ogni altro elemento dichiarato nella domanda di accreditamento.
4. La sottoscrizione del Patto comporta da parte del soggetto accreditato l'accettazione di tutto quanto esplicitato e descritto nello stesso documento e il rispetto delle condizioni riportate nel presente regolamento e nella documentazione per le procedure dell'accreditamento.

Art. 10 – Valutazione delle domande

1. Le domande di accreditamento, da presentarsi entro il 30 Novembre di ogni anno, sono valutate dall'Ufficio di Piano.
2. L'Ufficio di Piano si riunisce almeno tre volte l'anno per l'esame delle istanze di iscrizione, per le funzioni di vigilanza e controllo dei soggetti accreditati che insistono in ciascun Comune e per la redazione di apposito verbale con l'elenco dei soggetti da accreditare e da iscrivere all'Albo Distrettuale.
3. L'Ufficio di Piano svolge, nei confronti dei soggetti già iscritti all'Albo, funzioni di vigilanza e controllo, rispetto:
 - al mantenimento dei requisiti dei soggetti accreditati;
 - alla sopravvenute condizioni e situazioni che costituiscono causa di esclusione;
 - agli standard dei servizi e ai relativi obblighi specificati nel presente Regolamento.

Art. 11 – Decadenza

1. Il provvedimento di accreditamento decade nei seguenti casi:
 - quando viene accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, e s.m.i.;

- perdita di almeno uno degli altri requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento necessari all'accREDITAMENTO;
- gravi violazioni degli "adempimenti" previsti nel presente Regolamento, nel Patto, nelle disposizioni di legge e per tutte le cause di cui all'art 1453 c.c.;
- interruzione dell'attività superiore a giorni 15 senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la sospensione stessa;
- esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi del Comune capo fila, o disposte dall'Ufficio di Piano;
- inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio;
- sub appalto;
- impiego di personale non adeguato;
- elevata percentuale di esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio o il perdurare di situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo formale dell'utente.

2. Inoltre, il soggetto accreditato può essere cancellato dall'Albo Distrettuale per i seguenti motivi:

- su richiesta del legale rappresentante del soggetto accreditato con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di validità della rinuncia;
- per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta a seguito della stipula del Patto, nonché durante la revisione sui requisiti da parte dell'Ufficio di Piano.

Art. 12 – Requisiti di mantenimento

1. I soggetti accreditati dovranno inoltre dimostrare:

- di mantenere i requisiti minimi di cui all'art. 8;
- di aver attuato percorsi formativi del personale di almeno 15 ore nell'anno;
- di non aver rifiutato o eluso a vari motivi le verifiche annuali da parte del Distretto.

TITOLO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.
2. I soggetti già accreditati in data precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono obbligati al rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO. Pertanto tali soggetti hanno l'obbligo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Distrettuale, di inoltrare nuova istanza secondo la presente regolamentazione.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento Distrettuale approvato sull'argomento.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 15 – Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le istanze per l'accreditamento dei soggetti interessati, dovranno essere presentate entro giorni 15, dalla pubblicazione del primo avviso per l'accreditamento, da parte del Comune capo-fila.

Art. 16 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.